



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 225/2021
depositato il 23/02/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 45 ALTRI TRIBUTI 2017
contro:

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 225/2021

UDIENZA DEL

16/06/2021 ore 09:30

N°

2178

PRONUNCIATA IL:

16-6-2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 LUG 2021

Il Segretario

[Signature]
Domenico Consiglieri

[Signature]

[Signature]

Fatto e diritto

Con ricorso inviato in data 23 febbraio 2021 la società _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento nr.45 in data 26 novembre 2020, notificato via PEC in data 27 novembre 2020 ad iniziativa del _____ ed avente ad oggetto il mancato pagamento di TARSU per il periodo di imposta 2017-2018-2019, e

Deduceva l'infondatezza della pretesa

- a) per essere il fondo condotto in locazione in agro di _____ ed ivi catastalmente allibrato e non di _____
- b) per non curare il l'Ente impositore alcun servizio di smaltimento dei rifiuti
- c) per essere stata erroneamente classificata la superficie imponibile
- d) per essere erroneamente stata accertata la violazione dell'obbligo di denuncia, obbligo insussistente in caso di "area improduttiva di rifiuti (agricola); ed **inoltre**
- e) *"1. Difetto di sottoscrizione. Nullità insanabile dell'avviso di accertamento ai sensi e per gli effetti degli artt.3,21septies L.241/90, art. 7 L.212/2000"*
- f) *"2. Difetto di legittimazione attiva dell'ente comunale in relazione all'area oggetto di accertamento. Violazione art.4 D.LGS 504/1992. Violazione art.5 Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI "*
- g) *"3. Violazione art.65 DLGS 507/93. Errata classificazione dell'area oggetto di accertamento. Accertamento apodittico ed astratto. Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Illegittimità dell'accertamento in ordine all'assoggettamento a tassazione di aree agricole. Esclusione dal pagamento del tributo. Violazione art.62 DLGS 507/93, nonché del regolamento comunale TARSU. Nullità dell'avviso di accertamento. "*
- h) *"4. Illegittimità delle sanzioni per omessa denuncia. Assenza di obbligo di denuncia in ipotesi di aree non tassabili per natura. Violazione e falsa applicazione combinato disposto art.63,70 e 76 DLGS.504/92. Errata determinazione delle sanzioni. Illegittimità del cumulo delle sanzioni per la stessa violazione. Violazione art.12 del DLGS472/1997 "; e*

concludeva

per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.

Non si costituiva l'Ente impositore.

Alla fissata udienza celebrata nelle forme ex art. 83 D.L. nr.18/2020 conv., Lex nr.27/2020 il Collegio formulava, all'esito della camera di consiglio, riserva di deposito della motivazione.

Con il **primo** motivo di censura l'opponente società deduce la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. La censura è fondata per essere l'avviso di accertamento, emesso dal funzionario responsabile dr. C. S. , privo di sottoscrizione manuale da parte di quest'ultimo, di asseverazione di conformità del documento analogico rispetto a quello digitale originaria mente formato, e sottoscritto o di altra attestazione sulla regolarità del procedimento di formazione e perfezionamento della volontà impositiva ex art.23 D. Lgs 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni. Peraltro la mancata costituzione del Comune , ente impositore, pur ritualmente vocato in jus, non consente non solo di verificare al ritualità della delega al funzionario, quanto non consente di superare il vizio di difetto di sottoscrizione con l'allegazione di altri elementi che " consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive " (Sez. L, **Sentenza n. 13375 del 10/06/2009**).

Connesso in questo primo motivo di censura è l'ulteriore profilo del difetto di prova della delega – di firma e di potere- in capo al funzionario responsabile che è indicato come sottoscrittore dell'atto " l'atto di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all'art. 1 del cit. d.P.R. n. 600), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546." (Sez. 5, **Sentenza n. 14942 del 14/06/2013**)

I ricorso va quindi accolto ed annullato l'atto opposto, con esonero di questo giudice dall'esame delle ulteriori doglianze (Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017**); le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società cooperativa
ut supra nei confronti del _____ , con atto in data 26 febbraio
2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

così provvede:

Accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto;

Condanna il _____ al pagamento in favore della società *ut supra*
delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €1.720,00 oltre IVA, CP, RF ed ulteriori
esborsi come per legge.

Il giudice estensore

dr. _____

Salerno 16 giugno 2021

IL PRESIDENTE

